

COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

-----,-----

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 del 31/10/2012

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno, del mese di ottobre, alle ore 18.20 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
13) VIVONA	ROSARIO
14) SIGNORELLI	CHIARA
15) PERNICE	VITO

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
9	6

Assume la Presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo**, nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Si dà atto che sono presenti 12 consiglieri, assenti 3 (D'Amato S., Perrone e Rocco).

Il Presidente preliminarmente dà lettura della proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Il Sindaco con riferimento alla votazione sul precedente punto all'ordine del giorno pur manifestando rammarico per l'occasione sciupata, esterna la sua serenità rafforzata dall'incoraggiamento e dal voto di domenica scorsa alle consultazioni regionali. Questa assemblea non rappresenta la comunità ed infatti ha disatteso l'invito all'adozione dell'aumento dell'aliquota IMU in un momento di grave difficoltà economica. L'imposizione di nuove e maggiori tasse ancorchè impopolare è un atto dovuto. Questa sera di fatto si è consolidato uno scontro politico che rischia di pesare sui nostri concittadini. La proposta in discussione è coerente con la mia storia politica, ciò trova giustificazione nella previsione di esentare dal pagamento dell'addizionale IRPEF le fasce meno abbienti concentrandosi sui redditi più alti. Con l'approvazione della proposta si stima una entrata per l'Ente di € 238.000,00 circa necessari ma forse non sufficienti per giungere al pareggio di bilancio.

Il Consigliere Vivona presenta due emendamenti i quali a detta del presentatore hanno lo scopo di tutelare maggiormente le fasce più deboli della popolazione.

Il Presidente pone rispettivamente i due emendamenti su cui sono stati resi i prescritti pareri:

Emendamento n. 1 con 7 voti favorevoli, n.1 contrario (Quartuccio) e 4 astenuti (Cardella, Mancino, Ribauda e Signorelli) l'emendamento viene approvato.

Emendamenti n. 2 con 11 voti favorevoli e n.1 astenuto (Mancino) l'emendamento viene approvato.

Il Consigliere Vivona ringrazia il Consiglio Comunale per l'approvazione degli emendamenti da lui stesso proposti, dimostrando una particolare sensibilità per la tutela delle fasce meno abbienti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF"

Preso atto dell'esito degli emendamenti

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Con 5 voti favorevoli, n. 5 contrari (Schimmenti, Spinella Mancuso, Mancino, D'Amato G. e Battaglia) e n. 2 astenuti (Pernice e Quartuccio)

DELIBERA

Non approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF".

Il Consigliere Vivona sottolinea il comportamento non coerente dell'assemblea la quale dapprima ha votato favorevolmente sugli emendamenti e successivamente ha votato in modo totalmente opposto la proposta di deliberazione. Questa sera il Consiglio Comunale ha dimostrato di non avere sensibilità nei confronti dei ceti meno abbienti, preferendo tassare tutti e non i detentori dei redditi più alti. Conclude dichiarando lapidariamente che la classe politica oggi rappresentata in Consiglio Comunale non è buona.

Il Presidente propone l'aggiornamento dei lavori per mercoledì 7/11/2012 alle ore 18,30.

Il Consiglio Comunale unanimemente approva.

La seduta ha termine alle ore 23,18.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Quartuccio Vincenzo

Il Consigliere anziano
D'Amato Giuseppe

Il Segretario Comunale
Macaluso Antonino

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio TRIBUTI

in data 09 NOV 2012

①

Al Presidente del Consiglio

Oggetto: emendamento alle proposte 57 del 30.10.2012

All' art 6

Sostituire la cifra € 9.375,00 con la cifra

€ 13.000 -

Rovato

Parenti & Associati Contabile per

la Rn

Parenti

Contabile

per la Rn

per la Rn

J. Parenti

(2)

Al Presidente del Consiglio

Oggetto: emendamento alla proposta n. 57/2012

Aumentare all'art 5 le aliquote applicabili
alle lettere e) da aliquote 0,75% a 0,80%
alle lettere d) da aliquote 0,75% a 0,80%

Paolo Rossi

Paolo Rossi
fiscalista

Paolo Rossi

Paolo Rossi

Paolo Rossi

Paolo Rossi



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 30 Ottobre 2012

Proponente: SINDACO
Servizio interessato: Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Data

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 29-10-2012

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 29-10-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale vigente si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li, 31-10-2012

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

- Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/06/1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i diversi scaglioni di reddito come di seguito riportate:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
 - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
 - e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Visto l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, che modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360/1998, prevede che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ed inoltre possono essere stabilite aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 02.08.2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 coordinato con legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), cosiddetta "spending review" e nello specifico l'art. 16 che ha stabilito ulteriori tagli nei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto del Dirigente dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - n. 255 del 22 ottobre 2012 che prevede l'assegnazione dei fondi per l'anno in corso ed in particolare per questo Comune nella misura di €. 461.441,43 quale quota corrente ed €. 416.130,10 quale quota investimento;
- RITENUTO pertanto necessario, a causa ed in conseguenza della generale crisi nazionale che ha comportato un consistente taglio ai trasferimenti provenienti dallo Stato, procedere ad approvare per l'anno 2012 il regolamento relativo all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

IL SINDACO

- Visto l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/06/1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- Visto l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
 - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
 - e) oltre 75.000 euro, 43 per cento;
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- Visto l'art. 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, legge finanziaria per l'anno 2007, che modificando l'art. 1 del D.Lgs n. 360/1998, prevede che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ed inoltre possono essere stabilite aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 02.08.2012, con il quale è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 coordinato con legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), cosiddetta "spending review" e nello specifico l'art. 16 che ha stabilito ulteriori tagli nei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto del Dirigente dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali - n. 255 del 22 ottobre 2012 che prevede l'assegnazione dei fondi per l'anno in corso ed in particolare per questo Comune nella misura di €. 461.441,43 quale quota corrente ed €. 416.130,10 quale quota investimento;
- RITENUTO pertanto necessario, a causa ed in conseguenza della generale crisi nazionale che ha comportato un consistente taglio ai trasferimenti provenienti dallo Stato, procedere ad approvare per l'anno 2012 il regolamento relativo all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Collegio dei Revisori

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di ottobre, presso la sede del Comune di Marineo, si riunisce il Collegio dei Revisori con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente Stefano Maggiore

Revisore Ignazio Tuzzolino

Revisore Mario Fronzoni

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a deliberare, pertanto passa ad esaminare:

- ✓ la proposta di determinazione delle aliquote, della soglia di esenzione e sanzioni dell'Imposta Addizionale Comunale IRPEF da applicare con riferimento all'esercizio 2012.

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta;


Il Collegio dei Revisori concorda con la proposta di determinazione.

Si ricorda, inoltre, di trasmettere copia della deliberazione regolamentare, agli organi competenti, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

F.to Stefano Maggiore

F.to Ignazio Tuzzolino

F.to Mario Fronzoni





COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

- Oggetto del regolamento	articolo 1
- Soggetto attivo	articolo 2
- Soggetti passivi	articolo 3
- Criteri di calcolo dell'addizionale	articolo 4
- Aliquote applicabili	articolo 5
- Soglia di esenzione	articolo 6
- Modalità di versamento	articolo 7
- Funzionario responsabile	articolo 8
- Sanzioni e interessi	articolo 9
- Efficacia	articolo 10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Marineo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Marineo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5 – Aliquote applicabili

1. A decorrere dall'anno 2012 vengono determinate le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF nazionale secondo criteri di progressività:

a) Fino a € 15.000,00	aliquota 0,55%
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	aliquota 0,68%
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	aliquota 0,75%
d) Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	aliquota 0,78%
e) Oltre € 75.000,00	aliquota 0,80%

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6 – Soglia di esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs n. 360/1998 viene stabilita una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi fino ad € 9.375,00 specificando che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e che, nel caso di superamento di suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Marineo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 8 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del settore Finanziario.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10 – Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2012.